



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015



RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento dell'8 marzo 2016

Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.3, I.3.6. **Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo: “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999” (Capitolo 2).

2° Aggiornamento del 27 settembre 2016

Titolo III, Capitolo 1: modificate le Sezioni I e VII.

3° Aggiornamento del 23 dicembre 2020

Indice: modificato per includere i nuovi inserimenti. **Titolo I, Capitolo 3:** il titolo del Capitolo è stato modificato in “Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili”. Sezione I, modificata e aggiunto un nuovo paragrafo 5 “Procedimenti amministrativi”; Sezioni II, III e IV modificate; aggiunta una nuova Sezione V “Investimenti in immobili”. **Titolo IV, Capitolo 1:** Modificate entrambe le Sezioni. **Capitolo 3:** modificate tutte le Sezioni. **Capitolo 4:** Sezione I eliminata e conseguentemente rinumerate le Sezioni restanti; modificata la Sezione rinumerata II. **Capitolo 5:** modificate entrambe le Sezioni; Sezione II, inseriti i nuovi paragrafi 5 “Attività in stato di default acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto” e 6 “Esposizioni verso organismi di investimento collettivo”. **Capitolo 6:** Sezione II modificata; Sezione III, aggiunti i paragrafi 1-bis “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” e 10 “Correzione in caso di vendite su larga scala”. **Capitolo 13:** modificato. **Capitolo 15:** Sezione I eliminata e rinumerate le rimanenti Sezioni. Modificata la Sezione rinumerata I. Nella Sezione rinumerata II, sostituito il vecchio paragrafo 1 con il nuovo “Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19 (art. 468 CRR)”, paragrafi 2 e 3 eliminati e conseguentemente rinumerati i paragrafi restanti, aggiunti i paragrafi 8 “Grandfathering delle emissioni di strumenti di fondi propri tramite SPV (art. 494-bis CRR)” e 9 “Grandfathering degli strumenti di fondi propri (art. 494-ter, parr. 1 e 2 CRR)”. **Titolo V, Capitolo 3:** modificata la Sezione II.

4° Aggiornamento del 20 luglio 2021

Titolo III, Capitolo 1: pagine modificate: III.1.3 e III.1.31.

5° Aggiornamento del 22 febbraio 2022

Inserito nuovo **Titolo IVbis** “Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale”.

6° Aggiornamento del 12 marzo 2024

Indice: modificato secondo le modifiche apportate. **Titolo IV, Capitolo 8 “Operazioni di cartolarizzazione”:** modificate le Sezioni I, II e III; inserita la nuova Sezione IV e gli allegati A e B.

INDICE

TITOLO I SOGGETTI E ATTIVITA'

Capitolo 1: AUTORIZZAZIONE

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: CAPITALE MINIMO

1. Capitale minimo
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

Sezione III: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del documento
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca d'Italia

Sezione IV: ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipazioni
2. Strutture di gruppo

Sezione V: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI O DI SERVICING PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia
3. Esiti del procedimento
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Cancellazione dall'albo

Sezione VI: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI O DI SERVICING PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Sezione VII: AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione
2. Valutazioni della Banca d'Italia
3. Norme del TUF applicabili

Sezione VIII: INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

1. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento
2. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari

Sezione IX: DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Allegato A: PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Capitolo 2: GRUPPO FINANZIARIO

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: GRUPPO FINANZIARIO

1. Composizione del gruppo
2. Capogruppo
3. Statuti
4. Ristrutturazione dei gruppi finanziari

Sezione III: POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

1. Principi generali

Sezione IV: ALBO DEI GRUPPI

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

Capitolo 3: ATTIVITÀ ESERCITABILI, PARTECIPAZIONI DETENIBILI E INVESTIMENTI IN IMMOBILI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Attività esercitabili

Sezione III: ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI

1. Attività connesse e strumentali

Sezione IV: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

1. Premessa
2. Limiti all'assunzione delle partecipazioni
3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
4. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Sezione V: INVESTIMENTI IN IMMOBILI

1. Premessa
2. Investimenti in immobili
3. Società specializzate per il recupero dei crediti

TITOLO II - PARTECIPANTI ED ESPONENTI

Capitolo 1: PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1. Partecipazioni qualificate
2. Operazioni specifiche soggette ad autorizzazione

3. Casi di esenzione dall'autorizzazione
4. Soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto
5. Istanza di autorizzazione e provvedimento della Banca d'Italia
6. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
7. Inadempimento degli obblighi di autorizzazione e sospensione dei diritti di voto
8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Sezione III: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
3. Omesse comunicazioni

Sezione IV: INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE

Capitolo 2: **ESPONENTI AZIENDALI**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

Sezione II: PROCEDURA DI VERIFICA

1. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Allegato A: DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DEI POTENZIALI ACQUIRENTI

Allegato B: DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Allegato C: REQUISITI DEI POTENZIALI ACQUIRENTI – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Allegato D: DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144 RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE

Allegato E: DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 161, RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Capitolo 1: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi
6. Principi generali di organizzazione

Sezione II: GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa
2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Sezione III: SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali
2. Funzioni aziendali di controllo

Sezione IV: SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. Principi generali

Sezione V: ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

1. Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali
2. Promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi

Sezione VI: IL SISTEMA DEI CONTROLLI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI FINANZIARI

1. Ruolo della capogruppo
2. Controlli interni di gruppo
3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo

Sezione VII: PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ O PROFILI DI RISCHIO

1. Premessa
2. Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
3. Rischio di liquidità
4. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione
5. Rischi connessi all'attività di *servicing*
6. Rischi connessi con l'attività di prestazione di servizi di pagamento e con l'emissione di moneta elettronica
7. Intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento
8. Rischi connessi alla gestione dei fondi pubblici

Capitolo 2: **CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

Sezione II: OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico
2. Criteri di selezione dei prenditori
3. Informativa agli investitori
4. Controlli del *servicer*

TITOLO IV - VIGILANZA PRUDENZIALE

Capitolo 1: **DISPOSIZIONI COMUNI**

Sezione I: QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Premessa
2. Le regole prudenziali
3. Specificità della disciplina degli intermediari finanziari

Sezione II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

5. Autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi

Capitolo 2: **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sezione II: DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario
2. Intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario, bancario o di SIM

Sezione III: DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi finanziari
2. Casi di esonero ed esclusione

Capitolo 3: **FONDI PROPRI**

Sezione I: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II: DISCIPLINA APPLICABILE

1. Disposizioni generali

Sezione III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Capitale primario di classe 1
2. Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1
3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri e altre ipotesi di riduzione dei fondi propri
4. Operazioni in materia di fondi propri
5. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Capitolo 4: **REQUISITI PATRIMONIALI**

Sezione I: DISCIPLINA APPLICABILE

Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Requisiti patrimoniali
2. Perimetro e metodi di consolidamento
3. Norme organizzative

Capitolo 5: RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

Sezione I: DISCIPLINA APPLICABILE

Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Metodo standardizzato – Crediti commerciali acquistati
4. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
5. Attività in stato di *default* acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto
6. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo

Capitolo 6: RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

Sezione I: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II: DISCIPLINA APPLICABILE

Sezione III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni in strumenti di capitale
1bis Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
2. Organizzazione e sistema dei controlli
3. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo finanziario
4. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
5. Sistemi informativi
6. Estensione progressiva dei metodi IRB
7. Quantificazione dei parametri di rischio
8. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
9. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB
10. Correzione in caso di venute su larga scala

Allegato A: SISTEMI INFORMATIVI

Allegato B: CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Allegato C: DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

Allegato D: SCHEMA MODELLO

Capitolo 7: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

Sezione I: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II: DISCIPLINA APPLICABILE

Capitolo 8: OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sezione I: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II: DISCIPLINA APPLICABILE

Sezione III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Altre disposizioni
2. Requisiti generali
3. Requisiti specifici
4. Requisiti organizzativi

Sezione IV: NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Ambito di applicazione
2. Notifiche alla Banca d'Italia
3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati

Allegato A: MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Allegato B: LETTERA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 8 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

Capitolo 9: RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

Sezione I: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II: DISCIPLINA APPLICABILE

Capitolo 10: RISCHIO OPERATIVO

Sezione I: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II: DISCIPLINA APPLICABILE

Capitolo 11: RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

Sezione I: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II: DISCIPLINA APPLICABILE

Sezione III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Compensazione

Capitolo 12: GRANDI ESPOSIZIONI

Sezione I: DISCIPLINA APPLICABILE

Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Limiti alle grandi esposizioni
2. Disposizioni transitorie
3. Ponderazioni specifiche
4. Gruppo di clienti connessi
5. Schemi di investimento
6. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni
7. Provvedimenti della Banca d'Italia

Capitolo 13: INFORMATIVA AL PUBBLICO

Sezione I: DISCIPLINA APPLICABILE

Capitolo 14: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sezione II: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione III: LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA
PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nell'ICAAP
3. Le fasi dell'ICAAP
4. Periodicità dell'ICAAP
5. Governo societario dell'ICAAP
6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

Sezione IV: PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. Il sistema di analisi aziendale
4. Il confronto con gli intermediari
5. Gli interventi correttivi

Allegato A: RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Allegato B: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Allegato C: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO..

Allegato D: SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

Capitolo 15: **DISPOSIZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI FONDI PROPRI**

Sezione I: DISCIPLINA APPLICABILE

Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19 (art. 468 CRR)
2. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)
3. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
4. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
5. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
6. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
7. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488 CRR)
8. *Grandfathering* delle emissioni di strumenti di propri tramite SPV (art. 494-bis CRR)

9. Grandfathering degli strumenti di fondi propri (art. 494-ter, parr. 1 e 2 CRR)

Allegato A: ALTRI FILTRI

TITOLO IV bis - ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Capitolo 1: MISURE BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: MISURE MACROPRUDENZIALI BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI

1. Disciplina applicabile. Rinvio.

TITOLO V - VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI RILEVANTI

Capitolo 1: VIGILANZA INFORMATIVA

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Segnalazioni di vigilanza
2. Centrale dei rischi
3. Relazione sulla struttura organizzativa
4. Esponenti aziendali

Sezione III: BILANCIO D'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

1. Principi generali

Allegato A: SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capitolo 2: COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative

3. Destinatari della disciplina

Sezione II: COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei Conti

Capitolo 3: **OPERAZIONI RILEVANTI**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB
2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

Capitolo 4: **VIGILANZA ISPETTIVA**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

Sezione II: DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Accertamenti nei confronti di intermediari finanziari
3. Accertamenti nei confronti di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
4. Consegna del rapporto ispettivo

TITOLO VI - SANZIONI

Capitolo 1: **PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

TITOLO VII - ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

Capitolo 1: CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

Sezione II: REQUISITI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Sezione III: OPERATIVITÀ

1. Attività prevalente
2. Attività residuale
3. Attività connesse e strumentali

Sezione IV: NORMATIVA APPLICABILE AI CONFIDI

Allegato A: SCHEDA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato B: SCHEDA INFORMATIVA

Capitolo 2: SOCIETÀ' FIDUCIARIE

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

Sezione II: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Premessa
2. Domanda di autorizzazione
3. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Cancellazione dall'albo

Sezione III: NORMATIVA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ' FIDUCIARIE

Allegato A: SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capitolo 3: AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO

Sezione I: **NORMATIVA APPLICABILE**

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

TITOLO IV

Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

TITOLO IV- Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio* (artt. 244, par. 2, e 245, par. 2 CRR; termine: 60 giorni);
- *autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio* (artt. 244, par. 3, e 245, par. 3 CRR; termine: 180 giorni). L'istanza è corredata del modulo riportato nell'Allegato A debitamente compilato;
- *divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'art. 248, par 1, lettera b) CRR* (termine: 60 giorni);
- *divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell'esposizione, il SEC-ERBA al posto del SEC-SA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto* (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che la richiesta dell'intermediario sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
- *autorizzazione all'utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo* (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione* (art. 8, par. 2, SECR; termine: 60 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP nei casi di cui all'art. 265, par. 2) CRR* (termine: 120 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR e in particolare Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 5 “Cartolarizzazione”, come modificato dal Regolamento (UE) 2401/2017 e dal Regolamento (UE) 558/2021 (1);
- Regolamento (UE) 2402/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, come modificato dal Regolamento (UE) 557/2021 (2) (SECR);
- regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
 - o metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata degli anticipi per cassa nel contesto del calcolo del valore dell’esposizione di una cartolarizzazione (art. 248, par. 1 CRR);
 - o calcolo del valore dell’esposizione del margine positivo sintetico (art. 248 par. 4 CRR);
 - o modalità di calcolo del K_{IRB} in conformità all’approccio PuRa (art. 255, par. 9 CRR);
 - o *mapping* (art. 270-*sexies* CRR);
 - o modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo (art. 270-*bis* CRR);
 - o applicazione dei requisiti di cui al Capo 2 del SECR, e in particolare: (i) obbligo di mantenimento del rischio (art. 6, par. 7); (ii) obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE (art. 7, par. 3 e 4); (iii) divieto di ricartolarizzazione (art. 8 par.5);
 - o applicazione dei requisiti di cui al Capo 3 del SECR, e in particolare: registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni (art. 10, par. 7 e 8); disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (art. 17, par. 2 e 3);
 - o applicazione dei requisiti sulle cartolarizzazioni STS e in particolare: (i) criteri di omogeneità (artt. 20, par. 14, art. 24 par. 21, art. 26-*ter*, par. 13); (ii) criteri di trasparenza (art. 22 par. 6, art. 26-*quinquies*, par. 6); (iii) *trigger* di *performance* per cartolarizzazioni sintetiche (art. 26-*quater*, par. 5); (iv) requisiti di notifica STS (art. 27, par. 6 e 7); (v) certificatore terzo (art. 28, par. 4).

La materia è altresì disciplinata da:

(1) Regolamento (UE) 2401/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e Regolamento (UE) 558/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19.

(2) Il Regolamento (UE) 557/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione II – Disciplina applicabile

- Orientamenti EBA sulla determinazione della Weighted Average Maturity delle tranche delle cartolarizzazioni;
- sul significativo trasferimento del rischio ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR (EBA/GL/2014/05);
- sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248, par. 2 del CRR (EBA/GL/2016/08).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 244, par. 4, lett. c) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

2. Requisiti generali

I requisiti generali di cui al presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione soggette alla disciplina del significativo trasferimento del rischio di credito.

2.1 Requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito

Gli intermediari cedenti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 244, par. 2, o 245, par. 2, del CRR, lo comunicano alla Banca d'Italia. La comunicazione è corredata: (i) di tutte le informazioni utili a verificare che il significativo trasferimento del rischio di credito sia stato effettivamente realizzato; (ii) del modulo riportato nell'allegato A debitamente compilato (1). La Banca d'Italia entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione può avviare un procedimento d'ufficio che si conclude entro 60 giorni per vietare il riconoscimento a fini prudenziali del significativo trasferimento del rischio.

La comunicazione di cui al paragrafo precedente non è dovuta se l'operazione di cartolarizzazione presenta una struttura e una composizione delle attività sottostanti analoghe a quelle utilizzate per operazioni di cartolarizzazione già vagliate dall'autorità di vigilanza.

2.2 La politica di valutazione del significativo trasferimento del rischio di credito e i controlli

Gli intermediari cedenti si dotano di una specifica politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione ai fini della verifica del significativo trasferimento del rischio di credito.

La politica rientra nelle generali strategie di allocazione del capitale degli intermediari cedenti e specifica come le operazioni soggette a significativo trasferimento del rischio siano coerenti con la politica di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi e l'allocazione interna del capitale.

Tale politica include informazioni in merito ai comitati coinvolti e alle procedure interne da seguire per l'approvazione delle operazioni di cartolarizzazione e prevede che siano fornite evidenze circa l'adeguato coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* interessati e che sia prodotta una documentazione adeguata e facilmente verificabile.

Gli intermediari cedenti si dotano, nell'ambito del proprio sistema dei controlli interni, di specifici controlli sulle operazioni di cartolarizzazione che realizzano il significativo trasferimento del rischio. In tale ambito, si dotano di processi e metodologie che assicurino il

(1) Nei casi disciplinati dagli artt. 244, par. 3 e 245, par. 3 del CRR gli intermediari trasmettono il modulo di cui all'allegato A debitamente compilato in allegato all'istanza di autorizzazione (cfr. sez. II).

rispetto nel continuo dei requisiti relativi al significativo trasferimento del rischio di credito previsti dagli artt. 244 e 245 del CRR.

3. Requisiti specifici

I requisiti specifici si applicano alle operazioni di cartolarizzazione per le quali gli intermediari intendono realizzare il significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 244, par. 3 e 245, par. 3 del CRR.

3.1 Risk management e autovalutazione

Gli intermediari cedenti si dotano di processi e metodologie in grado di assicurare che la possibile riduzione dei requisiti di fondi propri ottenuta tramite la cartolarizzazione sia giustificata da un adeguato trasferimento a terzi del rischio di credito.

Gli intermediari cedenti valutano tutti i rischi, inclusa la rischiosità delle attività sottostanti nonché la struttura dell'operazione in sé, considerando il rischio di credito delle varie *tranche* e tutti i fattori rilevanti che possono influenzare la sostanza del trasferimento del rischio di credito.

Gli intermediari cedenti, sulla base dei propri profitti, del proprio capitale e della propria posizione finanziaria, valutano se sono in grado di affrontare il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

3.2 Altri requisiti

Gli intermediari cedenti considerano innanzitutto le caratteristiche strutturali dell'operazione di cartolarizzazione come, ad esempio, il fatto che essa sia tradizionale o sintetica, l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio di credito, il disallineamento delle scadenze.

Nel valutare se c'è significativo trasferimento del rischio, determinano le perdite attese e le perdite inattese delle attività cartolarizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Al fine di valutare eventuali ostacoli all'effettivo significativo trasferimento del rischio di credito a terzi gli intermediari cedenti considerano, ove rilevanti, i seguenti fattori:

- a) la comparazione tra il valore attuale dei premi e degli altri costi non ancora considerati nel calcolo dei fondi propri e le perdite relative alle esposizioni protette calcolate considerando diversi scenari di stress;
- b) le differenze tra il prezzo dell'operazione, incluso il costo dei premi, e i prezzi di mercato;
- c) le tempistiche dei pagamenti previsti dall'operazione e, in particolare, le possibili differenze temporali tra gli accantonamenti e/o le rettifiche sulle esposizioni protette e i pagamenti del venditore di protezione;
- d) la revisione delle date di esercizio delle opzioni *call* per valutare la durata probabile della protezione rispetto alla scansione temporale delle perdite future sulle esposizioni protette;
- e) il rischio di controparte, in particolare l'analisi dei casi in cui certe circostanze possano portare a un aumento dell'affidamento dell'intermediario cedente sulla controparte

proprio quando la capacità di quest'ultima di rispettare le proprie obbligazioni diminuisce;

- f) la natura dei legami tra i diversi soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione (ente cedente, ente promotore, investitori, venditore di protezione, ecc.);
- g) l'esistenza di forme implicite di supporto di credito;
- h) lo spessore delle tranche *mezzanine* e *junior* rispetto al rischio di credito delle esposizioni sottostanti;
- i) il rischio di credito delle attività sottostanti la cui analisi effettuando: l'applicazione di stress alle attività sottostanti, la comparazione tra le scadenze dei pagamenti dovuti sulle posizioni verso la cartolarizzazione e i flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, la valutazione dei principali fattori di rischio (quali ad esempio LGD, PD, EAD).

4. Requisiti organizzativi

Un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte dell'intermediario e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5 del SECR, gli intermediari considerano anche l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (2).

Gli intermediari che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

(2) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

SEZIONE IV

NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Ambito di applicazione

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui gli intermediari effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del SECR quando agiscono come “cedenti” o “prestatori originari” di operazioni di cartolarizzazione (1).

Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9. Il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che l’intermediario che ricopre uno dei ruoli indicati è chiamato a trasmettere alla Banca d’Italia al momento della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l’operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del SECR (2).

2. Notifiche alla Banca d’Italia

La notifica dell’operazione di cartolarizzazione è corredata da una lettera di attestazione della conformità dell’operazione ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il modello riportato nell’Allegato B. La lettera di attestazione è firmata dal responsabile dell’organo con funzione di gestione dell’intermediario.

Nelle operazioni in cui partecipano più intermediari nei ruoli di cedente e prestatore originario, ciascuno di essi produce una lettera di attestazione di conformità dell’operazione.

2.1 Assetti organizzativi e conformità al SECR

L’intermediario adotta le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare l’effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche misure, approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica dell’intermediario, è assicurato il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo competenti.

Le funzioni aziendali di controllo – in linea con quanto previsto dal SECR e dal Titolo III, Capitolo 1 di questa Circolare (ivi incluse le specifiche disposizioni previste per i rischi derivanti

(1) Per le definizioni di “cedente” e “prestatore originario” si rimanda all’articolo 2 del SECR.

(2) Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1° gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente Sezione la notifica è effettuata ai sensi della Comunicazione della Banca d’Italia del 21 dicembre 2022 sulle “Modalità di implementazione dell’art. 4-septies.2 del TUF”, che richiede di effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto nel paragrafo 2.2.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV – Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

da operazioni di cartolarizzazione) – sono tenute a verificare l’adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dall’intermediario per assicurare l’effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR.

Nell’ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, viene redatto un documento che contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR (3); (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell’operazione di cartolarizzazione. La valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità.

La valutazione è aggiornata tempestivamente in presenza di modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni qualvolta si renda necessario.

2.2 *Tempistiche e modalità della notifica*

Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d’Italia entro un mese dalla data di emissione (4).

Nelle operazioni in cui partecipano più soggetti vigilati (5) nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la notifica può essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, l’intermediario incaricato raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al par. 2.3.

Il compito di effettuare la notifica dell’operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell’operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. L’intermediario incaricato o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d’Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d’Italia (6).

2.3 *Informazioni da inviare in fase di emissione dell’operazione*

L’intermediario che agisce come cedente o prestatore originario è tenuto a fornire alla Banca d’Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati di cui al par. 2.2, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell’operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni ritenute verso la

(3) La descrizione non può prevedere un mero rinvio alle clausole dei contratti dell’operazione che garantiscono la conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

(4) Per data di emissione si intende la data in cui l’esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43, par. 9, del SECR.

(5) Per “soggetti vigilati” si intendono banche, intermediari finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti), SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

(6) INFOSTAT, Survey “VIG33-Notifiche”.

cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, l'intermediario trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione (7); (ii) una descrizione delle modalità e delle tempistiche con cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 del SECR; (iii) con riferimento all'interesse economico netto rilevante trattenuto, (a) conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione, anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtù dei quali l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe più rapidamente dell'interesse trasferito, nonché conferma che l'interesse trattenuto non abbia priorità nell'allocatione dei flussi di cassa per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto all'interesse trasferito.

Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle funzioni aziendali di controllo di cui al par. 2.1 (8). Nelle operazioni in cui partecipano più intermediari nei ruoli di cedente e prestatore originario ciascuno di essi trasmette la valutazione di cui al par. 2.1.

2.4 Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti su base continuativa. L'intermediario è tenuto a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lett. g), del SECR che, incidendo sulle caratteristiche dell'operazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

La notifica è effettuata mediante la trasmissione di un aggiornamento al modello dei dati di cui al par. 2.2, già trasmesso in fase di emissione.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019 (9).

Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni di cui al par. 2.2.

2.5 Notifica delle operazioni multi-originator

(7) In particolare, per le operazioni in cui non è stato redatto un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la documentazione deve includere le informazioni previste all'art. 7, par. 1, lett. c), del SECR.

(8) Non è necessario che per ogni nuova operazione di cartolarizzazione in cui l'intermediario interviene come cedente o prestatore originario sia prodotta una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo già trasmessa in occasione di una precedente operazione.

(9) Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la notifica degli eventi significativi si effettua mediante la compilazione del modello dei dati di cui al par. 2.2. In questi casi, il modello è compilato in tutte le sue parti e non soltanto con riferimento alle modifiche intervenute.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV – Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

Nelle operazioni a cui partecipano come cedenti due o più soggetti vigilati (10) (c.d. operazioni multi-originator), i cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, l'intermediario incaricato raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate al par. 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al par. 2.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. L'intermediario incaricato o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (11)

L'art. 4–*septies*.2 del TUF stabilisce che nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite dell'intermediario, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine l'intermediario che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario assume il ruolo di referente della Banca d'Italia (12). L'intermediario riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel par. 3.1, sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR (13), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al precedente paragrafo 2.

3.1 Informazioni che l'intermediario referente deve ricevere dal soggetto non vigilato

L'intermediario riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo il modello dei dati di cui al par. 2.2, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.

La documentazione contrattuale dell'operazione disciplina il rapporto tra l'intermediario e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere all'intermediario: (i) le informazioni di cui al par. 2.3 in tempo utile per consentire all'intermediario di effettuare la

(10) Cfr. nota 5.

(11) Nelle operazioni in cui la SSPE è l'unico soggetto non vigilato ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto il paragrafo 2.

(12) Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della Banca d'Italia è assunto dal cedente.

(13) Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come definiti dal SECR, mentre l'art. 9 si riferisce solo ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Sezione IV – Notifica delle operazioni di cartolarizzazione

notifica dell'operazione (14); (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al par. 2.4. Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere all'intermediario le informazioni di cui ai par. 2.3 e 2.4.

Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra l'intermediario e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la responsabilità nei confronti della Banca d'Italia per l'adempimento degli stessi obblighi è da intendersi interamente a carico dell'intermediario (15).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR l'intermediario, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute siano complete.

3.2 Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che le l'intermediario deleghi al *servicer* il compito di raccogliere le informazioni di cui al par. 3.1 e di trasmetterle alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 2 (16). Il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

(14) Si applicano le tempistiche previste nel par. 2.2.

(15) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, l'intermediario è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, par. 1, del SECR).

(16) In caso di conferimento dell'incarico al *servicer*, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione dell'intermediario. Il *servicer* trasmette alla Banca d'Italia anche la lettera di attestazione di conformità del soggetto non vigilato di cui al par. 3.1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio

Allegato A

MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Nome dell'ente cedente:	
Nome dell'operazione:	
Regolamento CRR – articolo applicabile:	<244, par. 2; 244, par. 3; 245, par. 2; 245, par. 3>
Opzioni call degli enti cedenti incluse nell'operazione:	<si, no>
Tipologia delle attività sottostanti:	{prestiti garantiti da immobili residenziali, prestiti garantiti da immobili non residenziali, prestiti agli studenti, prestiti alle imprese, ecc.}
Valuta di riferimento:	
Valore nozionale dell'operazione (<i>deal notional</i>):	
RWA prima della cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione / 8%
Totale RWA prima della cartolarizzazione:	= RWA prima della cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri prima della cartolarizzazione espresse in termini di RWA
RWA post cartolarizzazione sulle <i>tranche</i> mantenute:	
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione:	
Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA:	= Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA / 8%
Totale RWA dopo la cartolarizzazione:	= RWA dopo la cartolarizzazione + Deduzioni dai fondi propri dopo la cartolarizzazione espresse in termini di RWA
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione:	= Totale RWA prima della cartolarizzazione – Totale RWA dopo la cartolarizzazione
Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione (in %):	= Riduzione delle RWA dovute alla cartolarizzazione / Totale RWA prima della cartolarizzazione
<i>First loss tranche</i> :	
<i>First loss tranche</i> (in %):	
<i>First loss tranche</i> mantenuta:	

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio

<i>First loss tranche</i> mantenuta (in %):	
<i>Tranche mezzanine</i> :	
<i>Tranche mezzanine</i> (in %):	
<i>Tranche mezzanine</i> mantenuta:	
<i>Tranche mezzanine</i> mantenuta (in %):	
<i>Tranche senior</i> :	
<i>Tranche senior</i> (in %):	
<i>Tranche senior</i> mantenuta:	
<i>Tranche senior</i> mantenuta (in %):	
<i>Attachment point</i> della <i>First loss tranche</i> (in %):	
<i>Detachment point</i> della <i>First loss tranche</i> (in %):	
<i>Attachment point</i> della <i>Tranche mezzanine</i> (in %):	
<i>Detachment point</i> della <i>Tranche mezzanine</i> (in %)	
<i>Attachment point</i> della <i>Tranche senior</i> (in %):	
<i>Detachment point</i> della <i>Tranche senior</i> (in %)	
Dimensione del portafoglio di riferimento:	
Perdita attesa:	
Perdita attesa (in %):	= Perdita attesa / Dimensione del portafoglio di riferimento
Perdita attesa + Perdita inattesa:	
Perdita attesa + Perdita inattesa (in %)	= (Perdita attesa + Perdita inattesa) / Dimensione del portafoglio di riferimento
Trasferimento del rischio richiesto dall'ente cedente (%):	
Informazioni qualitative	<gli enti cedenti riportano le ragioni in base alle quali ritengono che il significativo trasferimento del rischio a terzi sia stato effettivamente realizzato>

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 8 – Operazioni di cartolarizzazione

Allegato B – Lettera di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

Allegato B

**LETTERA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 8 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/2402**

Oggetto: Operazione di cartolarizzazione _____. Attestazione di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

(denominazione intermediario firmatario)

(codice intermediario firmatario)

Con riferimento all'operazione _____, l'intermediario _____ conferma che:

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/prestatore originario] dell'operazione, mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nell'operazione non inferiore al 5%.
- [in caso di op. pubblica] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni _____.
- [in caso di op. privata] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il/la [sito web/data room/repertorio di dati sulle cartolarizzazioni/ALTRO: SPECIFICARE _____] _____. Le informazioni rese disponibili riflettono le caratteristiche effettive dell'operazione di cartolarizzazione.
- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato.

Data

Firma
